

VERBALE N. 1/2025

15/01/2025

ore 18,00

Presenti: Faciocchi, Ferrari, Pedroni, Ghilotti, Mazzini, Bonini, Maderi, Melati, Paroni (on-line), Pettenazzi.

Assenti: Cavalli Pontiroli,

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
3. Relazione di valutazione economica finanziaria.
4. Analisi documenti per la costituenda AP Srl con intervento del direttore dott. Guido Masanzanica e dell'avv. Cristina Beria.
5. Bilancio di previsione 2025 da illustrare in assemblea il 25/01/2025.
6. Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta precedente. DELIBERA n. 366

Il verbale n. 20/2024 viene letto ed approvato.

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ed esoneri.

DELIBERA n. 367

Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all'unanimità di accogliere la seguente domanda di iscrizione all'Albo di:

- Dott. ing. SARA BANDERA, ingegneria civile, al n° 1801/A.

Domanda di richiesta esonero temporaneo dall'obbligo formativo.

Il Consiglio esaminata le richieste pervenute per l'esonero parziale dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, così come previsto dall'art. 11 del Regolamento di formazione adottato dal CNI, delibera di concedere la seguente riduzione CFP/anno:



2023

- Dott. Ing. F.M.: esonero per 2 mesi (5 CFP) per malattia (art. 11.2 del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”).
- Dott. Ing. M.N.: esonero per 12 mesi (30 CFP) per maternità (art. 11.1 del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”).

Domanda di riconoscimento Master universitario

Il Consiglio esamina le richieste pervenute alla segreteria di riconoscimento CFP per aggiornamento formale tramite Master di I° e II° livello e dottorati di ricerca, così come previsto dall’art. 6 del Regolamento per la formazione CNI. Analizzata la regolarità delle richieste, il Consiglio delibera di riconoscere

- all’ing. STEFANO CADEMARTORI n. 1751/A dell’Albo, n. 30 CFP per aver frequentato il Dottorato di ricerca in: “Ingegneria e scienze applicate” presso l’Università degli Studi di Bergamo;
- all’ing. LUCA BASTONI n. 29/B dell’Albo, n. 15 CFP per aver superato l’esame universitario: “Percorso executive in energy management”, presso la Graduate School of Business del Politecnico di Milano.

Nulla osta al trasferimento ad altro Ordine.

- Dott. ing. LUIGI MOSCA, n° 1676 dell’Albo, si concede il nulla osta al trasferimento all’Ordine di Roma per variazione residenza.

3. Relazione di valutazione economica finanziaria.

Il Tesoriere Mazzini ha predisposto la “Relazione di valutazione economico



2024

finanziaria” dell’anno 2024 – 2025 per verificare la fattibilità economico – gestionale relativamente alla possibile adesione del nostro Ordine al nuovo ente denominato AP srl società “in house providing”, in cui confluirà nel 2025 l’attuale Associazione Professionisti. La soluzione è stata confrontata con la possibile alternativa di non aderire alla nuova società e gestire in modo autonomo ed indipendente l’Ordine, con la necessità dell’apertura della partita IVA, anche eventualmente attraverso una Fondazione, che gestisca i flussi di cassa, le attività economiche ed operative sotto il diretto controllo dell’Ordine, con personale alle dipendenze ed una sede autonoma. Il documento è stato anticipato nei giorni scorsi a tutti i consiglieri per una preliminare visione e verrà messo agli atti dell’Ordine. Il Tesoriere illustra la relazione ed i dati contenuti, che per quanto riguarda l’adesione alla nuova società in house fanno riferimento agli importi trasmessi all’Ordine dalla Direzione di AP in data 5 novembre 2024, che indicano un corrispettivo da versare per l’anno 2025 di circa 89.000 Euro oltre IVA al 22%. Al termine dell’esposizione, il Consiglio concorda sulle conclusioni riportate dal Tesoriere nel documento ed in particolare che, anche solo per l’incertezza che l’uscita dell’Ordine dalla AP può rappresentare e stante gli importi valutati, la soluzione migliore dal punto di vista gestionale ed economico risulta essere l’adesione alla nuova Associazione Professionisti s.r.l. Il Consiglio concorda altresì sulle osservazioni finali contenute nella relazione, che rilevano la necessità di un deciso cambio di passo nella gestione della nuova società rispetto all’attuale situazione, migliorando notevolmente l’efficienza operativa e riorganizzando efficacemente la struttura della società, con



particolare attenzione alla gestione del personale, consentendo così anche possibili riduzioni del corrispettivo da versare ad AP.

4. Analisi documenti per la costituenda AP Srl con intervento del direttore dott. Guido Masanzanica e dell'avv. Cristina Beria. DELIBERA n. 368

Il Presidente ha invitato il direttore di AP dott. Masanzanica e l'avv. Cristina Beria, consulente legale della stessa AP, per consentire un confronto nell'analisi dei documenti della nuova costituenda società AP srl nella forma di "società in house – providing". È infatti prevista il giorno 29 gennaio p.v. l'assemblea costituente della nuova società e si deve quindi definire la posizione del nostro Ordine.

Il Presidente ed i Consiglieri ripercorrono i vari documenti trasmessi dalla direzione di AP, ed in particolare la bozza dello statuto nella versione conclusiva inviata dalla Direzione di AP il 30 dicembre u.s., in aggiornamento alla precedente inviata il 5 novembre, assieme alla perizia giurata ex art. 2343 C.C. e artt. 2500 ter e 2465 C.C. dei beni e del patrimonio della AP.

Nell'analisi ci si sofferma in particolare sullo statuto e sulle modifiche riportate. Si chiedono vari chiarimenti a cui rispondono i rappresentanti di AP.

Viene chiarito che sono state definite le quote della società, indicativamente previste in 10.000,00 Euro per ogni Ordine o Collegio, viene specificato che le votazioni nell'assemblea seguiranno il principio di "una testa un voto". Per consentire una maggior operatività nella gestione, è stato aumentato da



20.000 euro a 40.000 euro il valore delle procedere d'appalto che devono essere autorizzate dall'assemblea. Verrà coordinata la questione del conferimento di rami d'azienda. Verrà lasciata l'indicazione prevista dalla legge che la società è amministrata, secondo quanto stabilirà di volta in volta l'assemblea al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri; c'è comunque l'intesa di massima fra le varie categoria che il CdA sarà composto da cinque membri, anche considerando che vi sono 15- 16 soci e che c'è quindi necessità di poter dare spazio ad una più ampia condivisione nella gestione.

Pur prendendo atto che nella bozza finale dello Statuto, come era stato da noi richiesto, è indicato che i "candidati a far parte del Consiglio di Amministrazione devono essere Presidenti o consiglieri degli enti soci ovvero delegati dai Presidenti degli enti soci, purché iscritti all'ente socio delegante", viene evidenziato che si ritiene importante prescrivere che i membri del CdA decadono al termine del mandato del proprio Consiglio o in subordine che devono essere confermati dal nuovo consiglio dell'Ordine. L'avv. Beria chiarisce che la decadenza automatica potrebbe creare difficoltà gestionali negli avvicendamenti; assicura però, in accordo con il dott. Masanzanica, che nello statuto finale verrà inserito l'obbligo di conferma del delegato quando si insedia il nuovo consiglio dell'Ordine delegante.

Si è apprezzato che nella bozza dello statuto è stata recepita la nostra richiesta che tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere inviate a tutti i soci della società, ma si richiede di ridurre i 60 giorni indicati,



questo per favorire la più rapida e trasparente conoscenza da parte di tutti i soci delle decisioni prese nel CdA. Il dott. Masanzanica prende atto della richiesta e, considerando le procedure previste, propone di indicare il termine in 30 giorni.

I Consiglieri lamentano che non si è ancora potuto visionare il bilancio 2025 della società e quello triennale 2025/6/7; vien risposto che era stata presentata una prima bozza nell'assemblea AP del 21 dicembre, ma la versione definitiva verrà redatta dopo che si avrà la definitiva adesione di tutti i soci. I Consiglieri evidenziano l'indeterminatezza di questa procedura e ritengono quindi che, nell'eventuale delibera di adesione, venga esplicitato che si fa riferimento al corrispettivo 2025 del nostro Ordine, così come indicato dalla Direzione di AP, ed al budget provvisorio della società. L'avv. Beria evidenzia comunque che, in caso negli anni successivi vi siano ripensamenti dell'Ordine sull'appartenenza alla società, è prevista nello statuto la possibilità di recesso. A seguito delle varie sollecitazioni dei Consiglieri, il Direttore dott. Masanzanica e l'avv. Beria dichiarano che sono consapevoli della necessità che la nuova società abbia un deciso cambio di passo gestionale, anche perché hanno presente che i bilanci non potranno essere in perdita; sono altresì consapevoli che, essendo il personale la maggior spesa del bilancio della società, c'è la necessità di riorganizzare efficacemente la gestione.

Riguardo alla Servizi Professionali, si procederà successivamente agli adeguamenti conseguenti il nuovo assetto di AP; per ora tutto rimane invariato.



Al termine del confronto, il Presidente ringrazia il dott. Masanzanica e l'avv. Beria per la disponibilità ed i due rappresentanti AP lasciano la riunione del Consiglio. In particolare, sottolinea in Consiglio che far parte di AP, unica struttura in Italia, non è solo una questione meramente di convenienza economica, ma anche di relazioni umane e di opportunità, che sono valori fondanti immateriali.

Si procede quindi alle votazioni per deliberare l'adesione alla riconfigurazione dell'Associazione Professionale della Provincia di Cremona in società in house, attraverso la lettura della delibera:

- 1) Visto il D.Lgs 36//2023 recante *Codice dei contratti pubblici*;
- 2) rilevato che il predetto codice prevede all'art. 7, comma 2, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, adottando un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
- 3) considerato che l'Ordine (ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria, che non grava sulla finanza pubblica, ma è alimentato esclusivamente dai contributi degli iscritti, in equilibrio economico-finanziario) è associato all'Associazione Professionisti della Provincia di Cremona (in seguito AP), costituita in forma di associazione non riconosciuta senza scopo di lucro fin



dal 1945; l'Associazione fornisce oggi agli Ordini, Collegi professionali e articolazioni regionali e/o nazionali prestazioni strumentali, meglio dettagliate nell'art. 3 dello statuto vigente, funzionali allo svolgimento delle loro attività istituzionali;

4) considerato che, in relazione a quanto sopra, pur nella grande incertezza del quadro di riferimento, il soggetto affidatario di prestazioni strumentali (quali sono quelle che AP fornisce) a favore degli Ordini e dei Collegi professionali dovrebbe oggi essere costituito, a norma dell'art. 7, commi 2 e 3 Codice dei contratti pubblici sopra citato, in forma societaria, in particolare secondo il modello in house providing;

5) considerato che appare opportuna la riconfigurazione di AP in società in house;

6) dato atto che la società in house, per poter essere tale, deve rispettare le seguenti condizioni, dettate dal D.Lgs 175/2016 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica TUSP*, a cui necessariamente si rimanda solo in via meramente residuale, posto che l'art 7, comma 2 del DLgs 36 / 2023 non ne fornisce una definizione:

- ex art 2, comma 1 lettere c) e d) DLgs 175 / 2016, detta società deve essere sottoposta al "controllo analogo" da parte dei soci (l'amministrazione esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, attuando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata); in particolare, data la pluralità degli enti soci, tale controllo deve essere esercitato congiuntamente da parte di tutti gli Ordini,



Collegi professionali e loro articolazioni soci e affidanti;

- ex art 16, comma 1 D.Lgs 175 / 2016, non deve sussistere partecipazione di capitali privati, cosicchè la società deve essere partecipata solo da Ordini, Collegi professionali e loro articolazioni regionali e/o nazionali;
- ex art 16, comma 3 D.Lgs 175 / 2016, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli Ordini, Collegi professionali e loro articolazioni soci ed affidanti;

7) visti i seguenti documenti:

Sub A), lo schema di **statuto** della costituenda società in house;

Sub B), lo schema di **contratto di servizio** (con proprio allegato) che regolerà i rapporti tra il singolo ente socio e affidante e la società in house;

Sub C) la relazione giurata ai sensi degli artt. 2500 ter e 2465 C.C. dei beni e del patrimonio di Associazione Professionisti della Provincia di Cremona;

Sub D) il bilancio di previsione di Associazione Professionisti per l'anno 2025 approvato dall'assemblea degli associati in data 21/12/2024;

8) dato atto che lo statuto della società in house garantisce l'esercizio del controllo analogo congiunto, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 6 (il capitale sociale viene suddiviso in quote paritarie tra i diversi Ordini, Collegi e loro articolazioni, in coerenza con l'approccio in house, così che anche i soci di dimensione minore possono esprimere la propria voce nelle decisioni, in coerenza con lo spirito associativo che per anni ha



caratterizzato AP e che deve essere salvaguardato nel processo di riconfigurazione societaria in questione);

9) dato altresì atto che il corrispettivo per le prestazioni fornite dalla società al singolo ente sarà invece rapportato alla quantità e all'articolazione delle prestazioni richieste, come da allegato al contratto di servizio;

10) dato altresì atto che il contratto di servizio raggiunge l'obiettivo di esercizio del controllo analogo di cui sopra, congiuntamente alle citate previsioni statutarie, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli artt 5, 6, 11, 12 (cui si rinvia per il dettaglio, in termini di stringente programmazione, controllo, verifica, ispezione da parte degli enti e comunicazioni da parte della società);

11) considerato che la riconfigurazione di AP in società avverrà a mezzo della procedura ex art 2500-octies Cod. Civ. (*Trasformazione eterogenea in società di capitali*);

12) visto altresì quanto all'art 2500-novies Cod. Civ, in base al quale la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso;

13) preso a riferimento altresì quanto previsto dall'art 2500-ter Cod. Civ, secondo cui il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 Cod. Civ. ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343 ter



ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465 Cod. Civ.;

14) vista pertanto, ai fini della trasformazione in questione, la richiesta **perizia** ex art 2343 Cod. Civ. acquisita in copia agli atti dell'Ordine;

15) richiamato l'art 7, comma 2 *Codice dei contratti pubblici* di cui sopra, a norma del quale gli enti concedenti prestazioni strumentali adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

16) svolta l'opportuna istruttoria, anche a confronto con altre soluzioni gestionali, a supporto dell'affidamento in house da parte dell'Ordine delle prestazioni strumentali allo svolgimento della propria attività istituzionale, come da allegato allo schema di contratto di servizio, ed in particolare:

- **quanto alla congruità economica della prestazione, efficienza e vantaggi in termini di economicità**

a) con riferimento alla completa esternalizzazione, risulta oggettivamente impraticabile individuare sul mercato alternative rispetto alla società in house (già Associazione Professionisti), in grado di fornire il pacchetto di servizi integrati, così come all'allegato al contratto di servizio, a favore di soggetti con attività così specifica quali sono gli Ordini/Collegi. Non è evidentemente impossibile che, per singole attività, possano sussistere fornitori disponibili sul mercato, ma il volume di attività che la società (già Associazione Professionisti) ha garantito e garantirà a favore degli enti nel loro insieme (attualmente 17 Ordini/Collegi/Federazioni) ha consentito e



consentirà di ottenere uno snellimento delle procedure di selezione dei fornitori e costi più contenuti sulla base di convenzioni o accordi commerciali "centralizzati". L'affidamento dei singoli servizi a soggetti esterni risulterebbe meno efficiente rispetto alla società in house, in quanto il ricorso al mercato imporrebbe oneri gravosi per l'espletamento delle gare, con un ritardo nelle procedure, costi in termini economici e di impiego del personale per istruirle, oltre ai rischi connessi all'elevato tasso di contenzioso relativo al settore di appalti in esame.

A fronte dei volumi degli affidamenti attesi, la società sarà in grado di assicurare agli Ordini, Collegi professionali e loro articolazioni i servizi richiesti, dettagliati nel contratto di servizio, ad un prezzo inferiore a quello di mercato, come emerge dalla comparazione con le voci di spesa evidenziate nei bilanci pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente" da altri dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Cremona, assimilabili allo scrivente per numero di iscritti, territorio, tipologia di servizi offerti e personale impiegato, nonché con gli standard di riferimento, per alcuni singoli servizi, della società Consip S.p.a. e di altre centrali di committenza. Si precisa che non è stato possibile procedere alla comparazione del costo dell'intero pacchetto delle prestazioni offerte, stante l'unicità della realtà della costituenda società in house e l'oggettiva difficoltà nel valorizzare il know how maturato dalla struttura nella gestione di Ordini e Collegi professionali da ottant'anni, nonché l'interdisciplinarietà delle conoscenze.

La società in house opererà nel rispetto delle previsioni dell'art. 19 dello statuto (*Bilancio ed utili*);



b) rispetto alla gestione diretta da parte del singolo Ordine/Collegi, la gestione dei servizi strumentali da parte della costituenda società consentirà di ottenere importanti economie di scala e sinergie nell'impiego del personale, mediante l'ottimizzazione nella gestione dei flussi di lavoro, nella gestione congiunta degli spazi e degli apparati tecnologici, nonché nella condivisione delle professionalità più qualificate;

- quanto alla celerità, la società in house (già AP) ha garantito e garantirà, attraverso l'affidamento diretto e le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Ordini, Collegi professionali e loro articolazioni soci ed affidanti, una maggiore efficacia nell'erogazione dei servizi, attraverso un pronto adeguamento alle necessità operative dei singoli enti (di fatto la società costituirà un ufficio di questi ultimi), nel rispetto del contratto di servizio, ma anche avendo quale unica finalità l'immediato soddisfacimento di dette necessità;

- quanto al perseguimento degli interessi strategici degli enti, la riconfigurazione di Associazione Professionisti in società in house avviene, oltre che nel rispetto delle regole sopra descritte per l'esercizio del controllo analogo, nella totale salvaguardia, strettamente correlata a detto controllo, dello spirito associativo e di servizio che da anni è stato sviluppato ed incrementato dalla stessa Associazione Professionisti; la riconfigurazione pertanto può ben essere considerata quale necessità di adeguamento della struttura associativa ai più recenti standard normativi, sopra richiamati, ma anche quale opportunità per favorire l'ingresso di altri Ordini, Collegi professionali e loro articolazioni all'interno del soggetto giuridico, in una



forma più compatta a solida, anche sotto il profilo delle responsabilità di chi opera all'interno del soggetto stesso; il passaggio alla costituenda società in house, in seguito alla trasformazione, del personale, di provata esperienza in quanto in forza da anni all'Associazione Professionisti, ed il conferimento in essa dei software già in uso, garantiranno un complessivo know-how difficilmente reperibile sul mercato , qualitativamente adeguato a far fronte alle necessità degli enti affidanti;

17) valutato che quanto sopra evidenzia la funzionalità della soluzione adottata sia rispetto alle esigenze dell'ente sia rispetto ai **benefici per la collettività, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di razionale impiego delle risorse dell'ente stesso, con particolare riferimento alla gestione comune sul territorio di tutti i servizi resi agli iscritti e a tutti i cittadini dagli Ordini professionali della Provincia di Cremona;**

18) considerata la **convenienza economica** sottesa alla scelta di far ricorso allo strumento societario in house providing, anche alla luce del fatto che, come in premessa, nessun investimento iniziale è previsto in capo all'Ente per la costituenda società: il capitale, a seguito della trasformazione, verrà determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo dell'APC, ex art. 2500-ter Cod. Civ., come sub p.to 13;

19) visto quale documento formale e sostanziale **il bilancio di previsione per l'anno 2025 di AP che verrà trasfuso nel budget 2025** della società in house, quale strumento di programmazione a cui si correla la regolamentazione dei rapporti con gli enti affidanti in termini di prestazioni e corrispettivi: i dati riportati, alla luce della comparazione tra i costi e i ricavi



attesi nel primo triennio di operatività, garantiscono la sostenibilità della scelta in termini di economicità per gli enti soci; la continuità delle attività affidate consente alla costituenda società di mantenere il proprio equilibrio economico-finanziario;

20) dato atto che, in ossequio a quanto sopra esposto al p.to 6), è opportuno che soggetti di natura strettamente privata, già aderenti ad Associazione Professionisti, non entrino a far parte della compagine della società in house, quest'ultima proseguirà nell'immediato ed in futuro a fornire a detti enti, in continuità dei soddisfacenti rapporti già intrattenuti, le prestazioni nei limiti del 20% del fatturato della società; entro tali limiti, potranno avvalersi dei servizi della società, attraverso contratti di servizio, anche Enti non soci;

21) considerato che la società in house, tenuto conto anche delle specificità proprie degli Ordini, Collegi professionali e loro articolazioni soci ed affidanti:

- si doterà di un regolamento ai fini del rispetto dei principi pubblicistici in materia di selezione e gestione del personale;
- rispetterà le norme di riferimento in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, accesso agli atti;
- si doterà di un regolamento per il rispetto dei principi pubblicistici in materia di acquisti ed appalti, in termini di digitalizzazione e soglie di affidamento, e rispetterà le norme in materia di relativa tracciabilità dei flussi (si precisa che l'affidamento in house, per sua natura, da ente a società non è soggetto a limiti di valore, diversamente dagli appalti tradizionali);

Il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Cremona esaminato



il complesso e articolato quadro di riferimento di cui in premessa;

- preso atto delle caratteristiche che la società in house deve possedere, come da p.to 6), ai fini di poter essere affidataria delle prestazioni strumentali di cui sopra, finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ordine;

- considerato che la costituenda società svolge servizi che rappresentano prestazioni strumentali affidabili, in base all'art. 7 comma 2 D.Lgs 36 / 2023 (Codice dei contratti pubblici), dagli enti concedenti (Ordini e Collegi professionali e loro articolazioni) direttamente a società in house;

- valutata, per quanto in premessa, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della costituzione della società nonché la rispondenza della stessa ai principi di economicità, di celerità e di perseguimento di interessi strategici;

A) approva gli schemi di statuto e contratto di servizio con allegato e le considerazioni in relazione alle quali detti strumenti configurano la società come in house providing, come da p.to 6);

B) fa proprio il processo di trasformazione da associazione a società di cui ai p.ti 4/5/6/11/12/13 ed approva la relativa perizia;

C) approva quanto sub p.to 15) con riferimento al personale di Associazione Professionisti;

D) approva le motivazioni sub p.ti 16/17/18 a supporto della scelta di affidamento delle prestazioni in house alla costituenda società;

E) approva il budget 2025 di AP/società in house in, come da p.to 10);



- | | | |
|----|--|--|
| | | |
| F) | approva quanto sub p.to 21) relativamente ai rapporti di Associazione Professionisti/società in house con soggetti affidanti di natura privata e soggetti affidanti non soci; | |
| G) | approva i principi e le regole a cui la società in house dovrà conformarsi come da p.to 21); | |
| H) | approva pertanto la riconfigurazione di Associazione Professionisti in società in house di cui ai p.ti 4/5); | |
| I) | dà mandato al Presidente dell'Ordine ai fini di apportare, eventualmente e dove necessario, modifiche ed integrazioni agli allegati qui approvati, purchè nel rispetto dello spirito della presente deliberazione. | |

Si ritiene di non dover procedere all'invio (ex art. 5, commi 3 e 4 D.Lgs. 175/2016 TUSP) della presente deliberazione, con allegati, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, posto che

- il TUSP individua quali destinatari dell'adempimento, sub art. 2, comma 1, lett. a), le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
- a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 12-ter D.L. 75/2023 (conv. dalla L. 112/2023), l'art. 2, comma 2bis D.L. 101/2013 (conv. dalla L. n. 125/2013) dispone oggi che *"Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad*



eccezione dell'art. 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'art. 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla spesa pubblica.

Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”;

- la norma sopra citata detta la regola per cui, in assenza di specifica ed espressa previsione di segno contrario, Ordini, Collegi professionali e loro organismi nazionali in equilibrio economico e finanziario non sono tenuti ad applicare le disposizioni generalmente e genericamente indirizzate alle amministrazioni pubbliche mediante nero rinvio all'elenco di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001;
- anche per il TUSP, l'insieme delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle relative disposizioni (compreso all'art. 5, commi 3 e 4), è individuato mediante generico rinvio all'elenco di cui al D.Lgs. 165/2001, senza espressa estensione agli Ordini, Collegi professionali e relativi organismi nazionali;
- opera così, anche rispetto all'adempimento dell'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti dettato dalla norma sopra citata, la previsione escludente introdotta al secondo



periodo dell'art. 2, comma 2-bis D.L. 101/2013, come modificato dal D.L. 75/2023;

- in proposito, la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, chiamata a valutare e ad esprimere parere, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 TUSP, sulla proposta di costituzione di una società in house da parte di una Federazione Nazionale di Ordini professionali, con la delibera n. 5//PASP/2024 riconosce di non poter ignorare la novella legislativa costituita dall'art. 12-ter, comma 1 D.L. 75/2023, convertito dalla L. 112/2023 sopra citata. La Corte scrive che, mentre la formulazione originaria del comma indicato (come evidenziato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 19/2020/REF) non impattava sulla sottoposizione di Ordini e Federazioni professionali alle norme del TUSP, la novella legislativa del 2023 ha aggiunto al predetto comma un periodo (*ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del DLgs 165/2001 non si applica agli Ordini, ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente*) che circoscrive ulteriormente, nella ricorrenza dei presupposti ivi indicati (l'equilibrio economico-finanziario), rispetto a Ordini, Collegi e Federazioni, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni riferite alle "amministrazioni pubbliche" di cui all'art 1, comma 2, D.Lgs 165/2001 (norma a cui fa rinvio, come detto, l'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 175/2016 per perimetrare gli enti soggetti alle



disposizioni del TUSP).

Si ritiene pertanto che l'Ordine, in quanto ente di diritto pubblico avente natura associativa in equilibrio economico-finanziario e dotato di autonomia finanziaria e patrimoniale, come sub p.to 3), sia escluso dall'adempimento previsto dall'art. 5 commi 3 e 4 del TUSP.

Risultano depositati agli atti dell'Ordine i seguenti documenti:

- A) schema di statuto della costituenda società in house;
- B) schema di contratto di servizio (con proprio allegato);
- C) perizia di stima AP ex art 2343 Cod. Civ;

Alla luce della delibera di cui sopra il consiglio direttivo assegna mandato al presidente per portare la decisione assunta a conoscenza del consiglio direttivo di Associazione Professionisti e di esprimere l'adesione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona alla costituenda società in house, dando corso a tutti gli adempimenti costitutivi, in occasione della prossima assemblea generale degli associati ad Associazione Professionisti convocata ad hoc per la definizione dell'atto costitutivo della nuova realtà societaria.

Il Consiglio approva all'unanimità, anche sulla base dei chiarimenti e degli intenti dichiarati nell'audizione odierna dal direttore di AP dott. Masanzanica e dall'avv. Beria, consulente legale della stessa AP.

5. Bilancio di previsione 2025 da illustrare in assemblea il 25/01/2025.

Essendo fissata per il 29 gennaio l'assemblea costituente la riconfigurazione della nuova società AP, si decide che è opportuno spostare l'assemblea del



nostro Ordine al 1° febbraio, anziché alla precedente data del 25 gennaio, in modo da poter valutare le decisioni che saranno assunte nell'assemblea costituente di AP. La segreteria provvederà nei prossimi giorni a inviare la convocazione a tutti gli iscritti.

Il Tesoriere illustra il bilancio di previsione 2025, che deve tener conto dell'incertezza conseguente al momento di transizione, oltre al peso dell'imposizione IVA al 22% che modifica i valori fino ad ora consolidati nelle precedenti gestioni finanziarie. La base utilizzata per la stesura del documento è l'importo del corrispettivo da versare alla nuova AP per l'anno 2025 di circa 89.000 euro oltre IVA al 22%, trasmesso all'Ordine dalla Direzione di AP in data 5 novembre 2024. Si decide di confermare anche per quest'anno la quota in 200 euro per ogni iscritto, pur constatando che l'imposizione IVA sulle attività dell'Ordine potrà portare in un prossimo futuro ad un aumento.

Dall'analisi delle varie voci di bilancio, si decide di eliminare quelle, anche minori, che non hanno un effettivo riscontro con attività da avviare o che fanno riferimento a servizi di AP, che devono essere già compresi nel corrispettivo AP 2025. Viene anche stabilito di calibrare le spese di partecipazione al prossimo Congresso, e della cena dell'assemblea di giugno, per chiudere il bilancio preventivo in pareggio.

Il Consiglio all'unanimità delibera di approvare la proposta del bilancio preventivo 2025, che sarà portato nella prossima assemblea del 1° febbraio.

Riguardo alle quote, si analizza la questione dei senatori dell'Ordine, che allo stato attuale non devono versare alcuna quota ma che l'Ordine è costretto a



considerare nel conteggio degli iscritti da inviare al CNI per la definizione della quota pro capite di 25 euro da versare.

Le attuali regole del nostro Ordine prevedono che si diventi senatori dopo 50 anni di laurea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Ordine, risultando così riconosciuta solo un'anzianità di laurea piuttosto che di iscrizione.

In considerazione dell'attuale periodo di incertezza finanziaria connessa alla questione dell'applicazione dell'IVA e valutando troppo sbilanciata la nomina di senatore senza un minimo di iscrizione all'Ordine, il Consiglio delibera all'unanimità che a partire dal 2025 la nomina e la conseguente premiazione di senatore sarà assegnata agli iscritti che abbiano raggiunto entrambi i seguenti requisiti: 50 anni dal conseguimento della laurea e 35 anni almeno di iscrizione all'Ordine.

Per contribuire alla quota da versare al CNI ed alle varie spese di segreteria, si fissa in 50 euro la quota annua dei senatori nominati a partire dall'anno 2025.

6. Varie ed eventuali.

6.1 Equo compenso e piena applicazione del codice deontologico.

È pervenuta la circolare CNI n. 240/2025 del 15 gennaio 2025 nella quale si comunica che con il Decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, in vigore in pari data, recante "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36", cosiddetto "correttivo" del codice appalti, sono stati finalmente definiti i termini di applicazione della norma dell'equo compenso nell'ambito degli



appalti pubblici (legge 49/2023). Risulta pertanto risolta a livello normativo l'incertezza che sino all'emanazione del correttivo ha caratterizzato la prima fase di applicazione della legge sull'equo compenso, con diverse sentenze contrastanti ed opposte emesse dai vari TAR regionali ed i dubbi sollevati anche dall'ANAC sulle corrette modalità di applicazione della norma.

Si decide quindi di inviare per opportuna conoscenza, adeguamento e norma, la circolare CNI a tutti gli iscritti ed anche agli enti del territorio.

Riguardo alla legge sull'equo compenso, il segretario Pedroni ricorda che il nostro Ordine con la deliberazione del Consiglio n. 303 del 28 giugno 2023 aveva approvato il nuovo codice deontologico trasmesso dal CNI con data 14 giugno 2023, che comprende anche le varie indicazioni connesse con la legge sull'equo compenso. A seguito dell'incertezza normativa sulla corretta applicazione della norma, emersa nei mesi successivi, nel Consiglio del 20 settembre 2023 se ne era sospesa l'applicazione, in attesa di chiarimenti normativi.

Con il sopra richiamato D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 sono state finalmente definite le modalità previste dalla legge e pertanto il Consiglio delibera all'unanimità di attivare la piena applicabilità del nuovo codice deontologico del nostro Ordine, secondo il testo adottato con la deliberazione del Consiglio n. 303 del 28 giugno 2023, che di fatto è il codice approvato dal CNI il 14 giugno 2023.

Il testo è già pubblicato nella versione corretta nel sito dell'Ordine; nella sopra indicata informativa agli iscritti di accompagnamento della circolare CNI n. 240/2025 del 15 gennaio 2025, verrà confermata la piena vigenza del



nuovo codice deontologico e quindi l'invito a rispettarne i contenuti, dovendo prevedere in caso contrario l'avvio delle procedure disciplinari.

6.2 Evento sull'agrifotovoltaico.

L'azienda ECO Group di Cremona ha invitato una comunicazione proponendo un evento che si terrà a fine febbraio a Guidizzolo (MN) per approfondire le opportunità, i bandi e le agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici in agricoltura. Si inoltra la richiesta per le valutazioni del caso alla Commissione Formazione.

6.3 Webinar Wall Street English

La società, con la quale è stata stipulata in dicembre una convenzione, propone un webinar di un'ora e mezza rivolta a tutti gli iscritti per illustrare le attività della società e le metodologie di insegnamento tramite "pillole di inglese". Sulla scorta della convenzione firmata, si decide di accettare la proposta che però non potrà avere il riconoscimento di crediti formativi. Si contatterà la società per definire i vari dettagli operativi, fra cui l'individuazione di un orario di svolgimento del webinar in linea con le possibili disponibilità dei partecipanti.

6.4 Prossima riunione di Consiglio

Per sopraggiunti impegni istituzionali, il prossimo Consiglio viene convocato per mercoledì 29 gennaio anziché martedì 28.

Alle ore 20.15 termina la riunione del Consiglio.

